



## CONVENZIONE

Tra

Il Capo del Dipartimento della protezione civile Prefetto Franco GABRIELLI – Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2011, n. 3933 – di seguito denominato "Commissario", domiciliato per la carica in Roma, Via Ulpiano n. 11;

e

il Dott. Josè Angel Oropeza rappresentante Capo Missione in Italia e a Malta dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, con sede legale in Roma, Via Nomentana, 62 – 00161, C.F. n. 96016160580, qui di seguito denominata "OIM",

congiuntamente "le Parti";

## CONSIDERATO CHE

- l'art. 6 della legge 225/92 prevede che per l'attuazione delle attività di protezione civile, le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare Accordi con soggetti pubblici e privati;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 febbraio 2011, è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza umanitaria



PER COPIA CONFORME

- nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa;
- l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2011, n. 3924, reca "Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa, nonché per il contrasto e la gestione dell'afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea"
  - con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 aprile 2011, è stata emanata la dichiarazione dello stato d'emergenza umanitaria nel territorio del Nord Africa per consentire un efficace contrasto dell'eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari nel territorio nazionale;
  - l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 aprile 2011, n. 3933, reca "Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa";
  - l'articolo 1 comma 1 della citata ordinanza 3933/2011 ha nominato il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri Commissario delegato per la realizzazione di tutti gli interventi necessari a fronteggiare lo stato di emergenza di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 febbraio 2011 e 7 aprile 2011;
  - l'art. 1, comma 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011, prevede che il Commissario delegato, nello svolgimento delle attività di cui alla predetta ordinanza, si avvale, tra l'altro, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  - l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 2011, n. 3958, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio



PER COPIA CONFORME  
*Refuti e*

nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa", prevede che l'OIM, in virtù di specifica convenzione stipulata con il Commissario delegato, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, provvede al rimpatrio degli stranieri, che ne facciano richiesta, nei Paesi di origine tramite vettore aereo, sulla base delle istanze trasmesse dal Commissario delegato medesimo;

#### RITENUTO

- di dover pertanto procedere alla stipula della presente convenzione per regolare i rapporti tra il Commissario delegato e l'OIM ai fini del rimpatrio degli stranieri che ne facciano richiesta;

#### TUTTO CIO' PREMESSO CONVENGONO QUANTO SEGUE

#### ARTICOLO 1

##### Premesse

Le premesse, gli allegati 1, 2 e 3 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

#### ARTICOLO 2

##### Oggetto

1. La presente convenzione, nell'ambito delle esigenze connesse all'emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa, regola i rapporti tra il Commissario delegato e l'OIM ai fini del rimpatrio degli stranieri che ne facciano richiesta, ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 2011, n. 3958, meglio citata in premessa.



PER COPIA CONFORME



2. Il Progetto e le modalità operative del servizio oggetto della presente convenzione sono descritte e disciplinate dalle procedure di cui rispettivamente agli allegati 1 e 3.

### ARTICOLO 3

#### Impegni dell'OIM


1. L'OIM provvede al rimpatrio degli stranieri che ne facciano richiesta nei Paesi di origine, tramite vettore aereo, sulla base delle istanze trasmesse dal Commissario delegato.
2. L'OIM garantisce l'assistenza logistica ai richiedenti il rimpatrio, curando il trasporto dalle strutture in cui si trovano fino all'aeroporto di partenza;
3. L'OIM opera sulla base delle indicazioni operative fornite dal Commissario, sentito il Comitato di coordinamento di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011.

### ARTICOLO 4

#### Finanziamento

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente Convenzione, nel limite massimo di Euro 904.792,40, si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 10, della citata OPCM 3958/2011.
2. Il contributo finanziario deve essere gestito secondo le regole dell'OIM in materia finanziaria e contabile, al fine di una corretta rendicontazione della spesa sostenuta. L'OIM gestisce la parte amministrativa relativa alle attività di propria pertinenza e produce al Commissario le rendicontazioni delle spese effettivamente sostenute, secondo la ripartizione di cui al punto 4, avendo cura di conservare la relativa documentazione necessaria ai fini della contabilità per 10 anni, rendendola disponibile al Commissario o al Dipartimento della protezione civile ove richiesto.

4



PER COPIA CONFORME



3. Nei suddetti oneri sono ricompresi:

- costo trasporto dei soggetti da rimpatriare dal luogo di accoglienza all'aeroporto di partenza;
- costo trasporto da diverse località in Italia a Roma;
- costo dei titoli di viaggio;
- costo trasporto da OIM a Fiumicino (accompagnamento dei migranti da Roma all'aeroporto di Fiumicino con mezzi dell'OIM - benzina e il parcheggio a Fiumicino o con mezzi pubblici - costo dei biglietti - ovvero utilizzando un servizio di trasporto con un noleggio di un furgone con conducente.
- costo di vitto e alloggio per i transiti finalizzati al rimpatrio (in transito a Roma o altro paese di partenza in Italia);
- indennità ex articolo 1, comma 4 OPCM 3958;
- costi di gestione (personale, struttura logistica per l'assistenza, costi indiretti).

4. Il Dipartimento della protezione civile provvederà al rimborso, previa richiesta dell'OIM alla quale deve essere allegato il rendiconto delle spese sostenute per numero di migranti, secondo le seguenti modalità:

5. la prima rata pari al 40% del finanziamento totale, non anteriormente alla data di registrazione del relativo decreto approvativo da parte dei competenti Organi di controllo dipartimentali;

6. l'ultima rata, fino al restante 60% del finanziamento totale, al termine delle attività e successivamente all'approvazione della relativa rendicontazione per il corrispondente importo.

5. Il rendiconto dovrà attenersi alla previsione di budget della singola voce e importi di cui all'allegato 2.



PER COPIA CONFORME

